

COMUNE DI BARGE



PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE SEMPLIFICATA N. III AL P.R.G.C. VIGENTE **Ampliamento di fabbricato artigianale**

secondo le indicazioni ex art. 17bis della L.R. 56/77 e s.m.i.

DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA **AL FINE DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA** **VARIANTE SEMPLIFICATA**

ESPRESIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione C. C. n. _____ in data _____

IL PROPONENTE

Officina Farina snc

IL TECNICO REDATTORE

Arch. Marisa BIOLATTO

IL SINDACO

Geom. Ivo BECCARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Chiara Angela NASI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Ing. Cristiano SAVORETTO

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d. lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso il Servizio emittente.

Data: aprile 2023

PREMESSA

Il presente documento tecnico, inerente alla proposta di Variante Semplificata al P.R.G.C. del Comune di Barge, viene redatto in base a quanto richiesto sensi del comma 8 art. 17bis della L:R. n. 56/77,

Il presente DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA AL FINE DELL'ASSOGGETTABILITÀ ALLA VAS DELLA VARIANTE SEMPLIFICATA è parte integrante della proposta di Variante Semplificata n. III al P.R.G.C. vigente composta da:

Documenti:

Relazione Illustrativa

Stralcio Norme Tecniche di Attuazione

Documento tecnico verifica VAS

Relazione zonizzazione acustica

Relazione Geomorfologica

Elaborati grafici:

Estratto TAV 3.3 di PRGC - scala 1:5000

Estratto TAV 4.2 di PRGC - scala 1:2000

1.1.Norme di livello europeo

DIRETTIVA 2001/42/CE DEL PARLAMENTO E DEL CONSIGLIO EUROPEO

del 27 giugno 2001, riguardante la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

La valutazione ambientale di piani e programmi, definita Valutazione Ambientale Strategica e siglata VAS, è stata introdotta nel diritto della Comunità europea con l'emanazione della direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente", detta Direttiva VAS.

La direttiva, definiti i principali istituti della VAS (tra i quali il principio secondo cui la VAS deve essere effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa procedura legislativa), demandava agli Stati membri il compito di integrare la medesima nelle specifiche procedure di elaborazione e approvazione di piani e programmi di ciascun Paese entro il 21 luglio 2004.

Ai fini della direttiva, s'intende:

- per valutazione ambientale l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione;
- per rapporto ambientale la parte della documentazione del piano o del programma in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione del piano o del programma potrebbe avere sull'ambiente, nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma. L'allegato I “Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1” alla Direttiva riporta le indicazioni da includere nel Rapporto Ambientale. L'allegato II “Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all’articolo 3, paragrafo 5” fornisce invece i parametri per la verifica delle probabili ricadute sull’ambiente dei piani e programmi che rientrano nel campo di applicazione della Direttiva.

1.2 Norme di livello nazionale

DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 195

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. (GU n. 222 del 23-9-2005)

Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, è volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 96) denominato anche TESTO UNICO AMBIENTALE

La direttiva è stata recepita nel diritto italiano con la Parte Seconda intitolata “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la Valutazione d’impatto ambientale (VIA) e per l’Autorizzazione integrata ambientale (IPCC)”.

DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, n. 4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale. (GU n. 24 del 29-1-2008 - Suppl. Ordinario n. 24)

Modifica la parte seconda del D.Lgs. 152/2006 descrivendo i principi generali per la procedura di VAS (Titolo Primo), nonché le modalità di svolgimento articolate nelle differenti fasi (Titolo Secondo). L'Allegato I "Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12" alla Parte Seconda specifica i criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS, recependo integralmente i contenuti dell'Allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, paragrafo 5" della Direttiva 2001/42/CE. L'Allegato VI "Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13" esplicita invece i temi da trattare nel Rapporto ambientale, recependo l'Allegato I alla Direttiva.

Il decreto definisce:

- verifica di assoggettabilità: la verifica attivata allo scopo di valutare, ove previsto, se piani, programmi o progetti possono avere un impatto significativo sull'ambiente e devono essere sottoposti alla fase di valutazione secondo le disposizioni del presente decreto;

In sintesi, ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (come sostituita dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4), la Valutazione Ambientale Strategica ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. Nel caso di piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi, deve essere effettuata qualora l'autorità competente valuti, attraverso la procedura di verifica di assoggettabilità, che possano avere impatti significativi sull'ambiente.

DECRETO LEGISLATIVO 29 giugno 2010 n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" Apporta correzioni e integrazioni alle parti Prima ("Disposizioni comuni e principi generali"), Seconda ("Procedure per la valutazione ambientale strategica - VAS, per la valutazione d'impatto ambientale - VIA e per l'autorizzazione ambientale integrata - IPPC") e Quinta ("Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera") del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., fornendo ulteriori specificazioni in merito alla procedura di VAS.

Il TESTO UNICO AMBIENTALE così aggiornato con i decreti 4/2008 e 128/2010 definisce, all'art.5 comma 1 la VAS:

“valutazione ambientale di piani e programmi, nel seguito valutazione ambientale strategica, di seguito VAS: il processo che comprende, secondo le disposizioni di cui al titolo II della seconda parte del presente decreto, lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;” e all'art 12 la Verifica di assoggettabilità alla VAS:

“Verifica di assoggettabilità

1.Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, ((commi 3 e 3-bis)), l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, ((su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,)), un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2.L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3.Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4.L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5.Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.

((6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli artt. da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati)).

1.3 Norme di livello regionale

LEGGE REGIONALE n. 40 del 14 dicembre 1998

Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione

(B.U.17 Dicembre 1998, n. 50)

La legge 40, all'art. 20 dice:

“Compatibilità ambientale di piani e programmi

1. Gli strumenti di programmazione e pianificazione, che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale e che costituiscono il quadro di riferimento per le successive decisioni d'autorizzazione, sono predisposti in coerenza con gli obiettivi di tutela ambientale stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali, delle normative comunitarie, delle leggi e degli atti di indirizzo nazionali e regionali, e sono studiati ed organizzati sulla base di analisi di compatibilità ambientale. 2. Al fine di evidenziare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, i piani e i programmi di cui al medesimo comma e le loro varianti sostanziali contengono all'interno della relazione generale le informazioni relative all'analisi di compatibilità ambientale come specificate all'allegato F. L'analisi condotta valuta gli effetti, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo e il sottosuolo, le acque superficiali e sotterranee, l'aria, il clima, il paesaggio, l'ambiente urbano e rurale, il patrimonio storico, artistico e culturale, e sulle loro reciproche interazioni, in relazione al livello di dettaglio del piano o del programma e fornisce indicazioni per le successive fasi di attuazione.

CIRCOLARE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 gennaio 2003, n. 1/PET

Indicante i termini operativi per l'applicazione dell'art. 20 e del correlato Allegato F della L.R. 40/1998, essa definisce in dettaglio i contenuti della relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento agli strumenti urbanistici comunali.

In attesa dell'adeguamento dell'ordinamento regionale alla norma nazionale, viene emanata la DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 - D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi.

Definisce i passaggi procedurali da seguire per il processo di valutazione ambientale strategica in due allegati:

- “Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica”;

- “Indirizzi specifici per la pianificazione urbanistica”.

L.R. 3/2013 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e ad altre disposizioni regionali in materia di urbanistica ed edilizia”

Modifica le procedure di formazione e approvazione dei piani regolatori generali e relative varianti. L’approvazione degli strumenti urbanistici comunali avviene secondo la procedura di co-pianificazione tra Regione, Provincia e Comune, coordinando aspetti urbanistici e ambientali.

L.R. 17/2013 “Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l’anno 2013”, Capo II, artt. 2-8 Introduce ulteriori modifiche al nuovo testo della L.R. 56/1977 a seguito del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri avanti la Corte Costituzionale e per migliorare la fase attuativa della L.R. 3/2013.

La Regione Piemonte, con gli ultimi aggiornamenti della L.R. 56/1977 ha di fatto riaccordato la normativa previgente inglobando le prescrizioni in materia di V.A.S. all’interno del testo, come di seguito meglio descritto.

All’art. 3 bis della L.R. 56/77 e s.m.i. si riporta:

“1. Gli strumenti di pianificazione e le loro varianti garantiscono che le scelte di governo del territorio in essi contenute siano indirizzate alla sostenibilità ambientale, valutandone gli effetti ambientali producibili dalle azioni in progetto, in relazione agli aspetti territoriali, sociali ed economici tenuto conto delle analisi alternative compresa l’opzione zero e alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale del piano.

2. In conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale in materia di VAS, gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge contengono specifici obiettivi di qualità ambientale, riferiti alle rispettive scale di influenza; al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole tali strumenti sono formati e approvati tenendo conto del processo di VAS, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge. 3. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, se non diversamente specificato, la VAS, ai sensi e nel rispetto della normativa in materia, si svolge in modo integrato con le procedure previste dalla presente legge, sulla base di idonea documentazione tecnica predisposta dal soggetto proponente il piano e tenendo conto delle risultanze emerse dalla consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e dai contributi del processo partecipativo; la VAS, se attivata, prosegue durante la gestione del piano con il monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti alla sua attuazione.

4. Per gli strumenti di pianificazione a livello comunale la VAS, se non espressamente esclusa, si articola nelle seguenti fasi:

a) redazione del documento preliminare

- b) eventuale verifica di assoggettabilità
- c) specificazione dei contenuti del rapporto ambientale
- d) redazione del rapporto ambientale, del piano di monitoraggio e della sintesi non tecnica
- e) espressione del parere motivato, da rendere prima dell'approvazione dello strumento
- f) redazione della dichiarazione di sintesi, che costituisce parte integrante della deliberazione conclusiva di approvazione
- g) monitoraggio degli effetti ambientali conseguenti all'attuazione dello strumento.

e ancora

“ 7. Per gli strumenti di pianificazione di cui alla presente legge, l'autorità competente alla VAS è individuata nell'amministrazione preposta all'approvazione del piano, purché dotata di propria struttura con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, istituita ai sensi della normativa regionale vigente; gli enti non dotati di tale struttura svolgono la funzione di autorità competente alla VAS avvalendosi della struttura tecnica con le competenze sopra previste della Regione o della provincia o della città metropolitana di appartenenza o di altra amministrazione locale, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni.”

L'Amministrazione comunale, pertanto prima di procedere all'adozione della variante semplificata, trasmette la presente Relazione tecnica di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. all'Organo Tecnico Comunale al fine di acquisirne il relativo parere, il quale provvederà all'avvio del procedimento di valutazione nonché alla pubblicazione della relativa documentazione sul portale comunale.

In ultimo, la recente

D.G.R. n. 25-29771 del 29.02.2016 “Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)”

Specifiche disposizioni per lo svolgimento integrato dei procedimenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di VAS. Contiene indicazioni in merito all'ambito di applicazione della VAS, ai soggetti coinvolti, alla documentazione necessaria, alle funzioni dell'Organo tecnico, all'avvalimento da parte delle Amministrazioni comunali, al coordinamento tra procedure

ambientali, dettagliando mediante schemi i passaggi procedurali relativi agli iter di approvazione e valutazione delle differenti tipologie di piano.

Nello specifico, in riferimento alla presente variante semplificata, la DGR fornisce, all'Allegato 1, parte seconda "Iter dei procedimenti integrati" alla lettera k. "Procedimento integrato per l'approvazione delle Varianti semplificate al P.R.G.

art. 17 bis", specifiche indicazioni in merito alla correlazione tra le fasi urbanistiche e valutative delle varianti quali quella in esame.

La presente Relazione è intesa dunque quale strumento di analisi e valutazione contenente le informazioni ed i dati necessari all'accertamento della probabilità di effetti significativi sull'ambiente conseguenti all'attuazione della variante di piano al fine di adottare, sentito il parere dei soggetti competenti in materia ambientale, la decisione di sottoporre, o escludere, la variante alle fasi di valutazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

L'autorità competente per la Vas della variante in oggetto è individuata nell'amministrazione responsabile dei procedimenti urbanistici di cui all'art. 17bis, comma 10 della L.R. 56/77, e come precedentemente descritto nei paragrafi precedenti, è individuata nell'Organo Tecnico Comunale nella figura del responsabile dell'area Lavori Pubblici e Cave, o suo delegato. Si riporta lo schema tipo per le fasi di Vas (vedi estratto della DGR - lettera k)

Il soggetto proponente l'opera o l'intervento, pubblico o privato, presenta la proposta, comprensiva degli elaborati di variante urbanistica e del documento tecnico per la fase di verifica VAS			
Il responsabile del procedimento individuato, verificata la procedibilità tecnica della proposta e la completezza degli atti ricevuti, convoca la 1° seduta della conferenza dei servizi per l'esame della variante urbanistica, non prima di 15 gg dalla trasmissione degli elaborati ¹¹			
<p align="center">La conferenza si esprime entro 30 gg dalla prima seduta.</p> <p>Ad essa partecipano il comune o i comuni interessati, la Provincia, la Città metropolitana e la Regione e gli altri enti o soggetti, compresi i soggetti con competenza ambientale, che devono fornire il parere di competenza, anche in merito alla verifica di VAS</p>			
Sulla base anche delle osservazioni e dei contributi della conferenza, l'autorità competente per la VAS emette il provvedimento di verifica entro il termine massimo di 90 gg dall'invio del materiale ai soggetti con competenza ambientale; in caso di necessità di avvio della fase di valutazione utilizza gli elementi forniti dai soggetti con competenza ambientale consultati per svolgere la specificazione dei contenuti del rapporto ambientale. Il provvedimento è reso pubblico sul sito informatico del Comune (art 12, c 5, d.lgs. 152/2006)			
NO VALUTAZIONE	SI VALUTAZIONE		
La conferenza dà mandato al responsabile del procedimento per la pubblicazione del progetto dell'intervento e della variante urbanistica, comprensiva delle eventuali condizioni poste dalla conferenza e dagli esiti della fase di verifica, sul sito informatico dell'ente responsabile per 15+15 gg per le osservazioni	Il soggetto proponente predispose il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica e modifica gli elaborati anche sulla base delle eventuali modifiche richieste dalla conferenza		
Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute e il provvedimento di verifica ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante	Il responsabile del procedimento		
La conferenza si esprime in via ordinaria entro i successivi 30 gg dal termine delle osservazioni e approva il progetto e la relativa variante (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)	<table border="1"> <tr> <td>pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> <td>comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)</td> </tr> </table>	pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)
pubblica sul sito informatico dell'ente responsabile la variante, il RA e la sintesi non tecnica per 60 gg per le osservazioni sia ai fini urbanistici che della procedura di VAS (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)	comunica l'avvenuta pubblicazione e le modalità di accesso ai documenti, ai soggetti competenti in materia ambientale che entro 60 gg esprimono il parere di competenza (termine fissato dal Dlgs. 152/2006)		
La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione	<p>Il responsabile trasmette le osservazioni ricevute ai componenti della conferenza e convoca la 2° seduta per la valutazione delle osservazioni urbanistiche e ambientali (finalizzate al parere motivato) e l'espressione dei vari pareri in merito al progetto e alla variante e agli aspetti di Valutazione ambientale, compresi quelli dei soggetti con competenza ambientale</p> <p>L'autorità competente per la VAS emette il parere motivato entro i termini concordati in conferenza</p> <p>Il soggetto/autorità proponente e l'autorità competente per la VAS procedono alla revisione del piano, anche ai sensi dell'art. 15, comma 2 del d.lgs. 152/2006, e predispongono gli elaborati per l'approvazione, comprensivi della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio</p>		
<p>NOTA BENE: Sdoppiamento della seconda seduta della conferenza, fase non disciplinata dalla legge, necessaria per l'espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente prima dell'approvazione</p>	<p>Il responsabile del procedimento convoca la seduta conclusiva della conferenza che si esprime in via definitiva e approva il progetto e la relativa variante, comprensiva della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio, dando atto di aver recepito gli esiti della conferenza e il parere motivato (a seconda dei casi occorre la ratifica del Consiglio comunale)</p>		
	La variante è efficace in seguito alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione		

SITUAZIONE URBANISTICA COMUNALE

Premesso che nella Relazione Illustrativa e negli elaborati grafici della presente proposta di Variante semplificata vengono descritti i contenuti e i presupposti per la Variante stessa, si ricorda che la strumentazione urbanistica vigente è il Piano Regolatore Generale approvato, ai sensi della L.R. 05/12/1977 n.56 e s.m.i., con deliberazione della Giunta Regionale n. 113-26612 del 7 febbraio 1989 e che lo stesso è stato sottoposto a successive varianti parziali approvate fino alla n. XLII e in corso di approvazione fino alla XLIII, ed a una Variante Semplificata n. I e n. II in corso di approvazione.

STATO DEI LUOGHI E OBIETTIVI DELLA VARIANTE IN OGGETTO

La variante in oggetto riguarda un'attività artigianale localizzata in area omogenea (area agricola) non predisposta a tale destinazione e normata dall'ART. 18/1 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C: **“ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”**. Nello specifico l'Officina Farina opera come ditta artigianale da più di 40 anni in tale area (agricola), presente sul territorio certamente già alla data di adozione del PRGC del 1989: vi è la necessità attuale di ampliare l'edificio, ora esistente, dettata dall'aumento della commercializzazione e relative riparazioni dei macchinari agricoli.

L'obiettivo della progettazione è il riordino dell'attività svolta dettate dall'incremento del lavoro e la formazione di un ampliamento del capannone esistente per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'ampliamento risulta di 328,50 metri quadrati di superficie coperta includendo gli sporti laterali in continuità con l'edificio esistente su area in proprietà.

Le modifiche previste dalla presente variante riguardano esclusivamente l'attività artigianale in oggetto con le destinazioni ammesse limitatamente alla superficie coperta di 328,50 metri quadrati. L'ampliamento della fabbricazione a servizio dell'attività artigianale contribuirà alle iniziative di animazione economica finalizzate allo sviluppo del territorio.

La variante di interesse pubblico si configura come necessità di ridefinire, ampliare e razionalizzare la porzione di area dedicata all'attività artigianale.

**ILLUSTRAZIONE DELLA VARIANTE, DELLE INTEGRAZIONI E DELLE
MODIFICHE PROPOSTE**

DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE VIGENTE

-ESTRATTO DAL PRGC VIGENTE, relativamente all'area interessata dalle modifiche;

-ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE VIGENTI, inerenti le disposizioni sulle aree interessate dalle modifiche.




Fig. 1 – Ortofoto: individuazione dell'area oggetto di intervento



 Area oggetto di intervento



Fig. 2 - Estratto di P.R.G.C. – TAV. 3.3: Azzonamento situazione attuale - scala 1:5000

 Area oggetto di intervento

	Aree agricole
	Aree agricole montane
	Aree agricole di protezione naturale
	Area per attendamenti
	Aree residenziali di nuovo impianto
	Aree di completamento
	Aree di completamento esterne al centro urbano indice cubatura 1 mc./mq.
	Aree di rilocalizzazione industriale
	Aree di valore ambientale
	Aree per attività produttive
	Aree per attività produttive di riordino
	Aree per attività ricettive all'aperto
	Aree per attività terziarie
	Aree per attrezzature pubbliche
	Aree per impianti tecnologici
	Aree utilizzate per l'esercizio dell'attività estrattiva
	Centro storico
	Lavorazione manuale della pietra
	Monastero Dominus Tecum
	Viabilità in progetto
	Aree con presenza di siti contaminati
	Vincolo Idrogeologico
	Vincolo Idrografico
	Fascia di rispetto stradale
	Attrezzature pubbliche esistenti
	Attrezzature pubbliche in progetto

Fig. 3 - Estratto di P.R.G.C. – Legenda





Fig. 4 - Estratto di P.R.G.C. – TAV. 4.2: Viabilità e Azzonamento situazione attuale - scala 1:2000

 Area oggetto di intervento

	Vincolo Cimiteriale
	Aree agricole
	Area agricola Inedificabile
	Aree agricole montane
	Aree agricole di protezione naturale
	Area per attendamenti
	Aree residenziali di nuovo impianto
	Aree di completamento
	Aree di completamento esterne al centro urbano indice cubatura 1 mc./mq.
	Aree di rilocalizzazione industriale
	Aree di valore ambientale
	Aree per attività produttive
	Aree per attività produttive di riordino
	Aree per attività ricettive all'aperto
	Aree per attività terziarie
	Aree per attrezzature pubbliche
	Aree per impianti tecnologici
	Aree utilizzate per l'esercizio dell'attività estrattiva
	Centro storico
	Lavorazione manuale della pietra
	Viabilità in progetto
	Vincolo Idrogeologico
	A.1 - Addensamento storico rilevante
	A.4 - Addensamento commerciale urbano minore (o debole) rilevante
	L.1 - Localizzazioni commerciali urbane non addensate
	Vincolo Idrografico
	Fascia di rispetto stradale
	Attrezzature pubbliche esistenti
	Attrezzature pubbliche in progetto

Fig. 5 - Estratto di P.R.G.C. – Legenda

Estratto dalla NTA (ART. 18/1):

ART. 18/1- ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

- 1 Il P.R.G.C. definisce "attività produttive esistenti" tutte le singole unità produttive in attività, di servizio e non, presenti sul territorio comunale, localizzate in aree omogenee non predisposte a tale destinazione.
- 2 Per tali attività, esistenti all'interno del perimetro del centro storico (delimitazione ex art. 81 L.R. n° 56/77 succ. mod. e int.) nocive, moleste o in contrasto con lo stesso ambiente é prevista la rilocalizzazione. Pertanto gli interventi ammessi sui fabbricati interessati, sino al mantenimento dell'attività in corso, sono quelli previsti dalle categorie I, II.
- 3 Al verificarsi della rilocalizzazione dell'attività le unità fabbricative interessate saranno destinate alla residenza o ad altro uso compatibile previsto dall'art. 15 della normativa di P.R.G.C., e assoggettate ad interventi di categoria I,II, III, IV, V e VI di tipo A oppure di tipo B mediante P.d.R. .
- 4 Gli interventi edilizi dovranno adeguarsi alla morfologia e alle tipologie dei luoghi e utilizzare i materiali più consoni agli stessi.
- 5 Per le attività produttive esistenti al di fuori del centro storico e localizzate in aree omogenee non produttive, i fabbricati esistenti occupati da tali attività sono interessati :
 - dal mantenimento dell'attività in corso;
 - da interventi di categoria I, II, III, IV, V e VI di tipo A;
 - da un ampliamento, una tantum, e in deroga alle previsioni di P.R.G.C. per le rispettive densità fondiaria, per un massimo di 100 m² di superficie utile lavorativa (non cumulativa).L'ampliamento deve garantire:
 - * la contiguità funzionale;
 - * la condizione che almeno il 25% dell'area di pertinenza rimanga libera da ogni fabbricato che l'altezza massima fuori terra non superi l'altezza massima degli edifici circostanti esistenti sul fondo e contigui;
 - * che la distanza dai confini non sia inferiore alla metà dell'altezza fuori terra del fabbricato interessato dall'ampliamento.
- 6 E' ammessa la costruzione in contiguo salvo i diritti di terzi.
- 7 Anche per le abitazioni legate all'attività presenti é concesso, una tantum e in deroga, l'ampliamento a condizione che questo non superi i 25 m² (non cumulativi) di orizzontamento per unità abitative.
- 8 In caso di rilocalizzazione i fabbricati interessati dall'attività produttiva saranno assoggettati alla specifica normativa delle aree omogenee di P.R.G.C. di cui fanno parte.

9 Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d'area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell'art. 17 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006

DOCUMENTAZIONE DELLA SITUAZIONE MODIFICATA

-ESTRATTO DAL PRGC VIGENTE, con riferimento agli ambiti urbanistici modificati dalla Variante;

- ESTRATTO DALLE NORME TECNICHE VIGENTI, inerenti le disposizioni sulle aree interessate dalle modifiche

Le modifiche apportate sono state evidenziate con i seguenti caratteri:

qwertyuiopasdfghjklòzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLòZXCVCBNM1234567890





Fig. 6 - Estratto di P.R.G.C. – TAV. 3.3: Azzonamento situazione variata - scala 1:5000

 Area oggetto di intervento

	Aree agricole
	Aree agricole montane
	Aree agricole di protezione naturale
	Area per attendamenti
	Aree residenziali di nuovo impianto
	Aree di completamento
	Aree di completamento esterne al centro urbano indice cubatura 1 mc./mq.
	Aree di rilocalizzazione industriale
	Aree di valore ambientale
	Aree per attività produttive
	Aree per attività produttive di riordino
	Aree per attività ricettive all'aperto
	Aree per attività terziarie
	Aree per attrezzature pubbliche
	Aree per impianti tecnologici
	Aree utilizzate per l'esercizio dell'attività estrattiva
	Centro storico
	Lavorazione manuale della pietra
	Monastero Dominus Tecum
	Viabilità in progetto
	Aree con presenza di siti contaminati
	Vincolo Idrogeologico
	Vincolo Idrografico
	Fascia di rispetto stradale
	Attrezzature pubbliche esistenti
	Attrezzature pubbliche in progetto
	Area Farina

Fig. 7 - Estratto di P.R.G.C. – Legenda




Fig. 8 - Estratto di P.R.G.C. – TAV. 4.2: Viabilità e Azzonamento situazione variata - scala 1:2000


 Area oggetto di intervento



Fig. 9 - Estratto di P.R.G.C. – Legenda

Estratto dalla NTA (ART. 18/1):

ART. 18/1- ATTIVITA' PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE

- 1 Il P.R.G.C. definisce "attività produttive esistenti" tutte le singole unità produttive in attività, di servizio e non, presenti sul territorio comunale, localizzate in aree omogenee non predisposte a tale destinazione.
 - 2 Per tali attività, esistenti all'interno del perimetro del centro storico (delimitazione ex art. 81 L.R. n° 56/77 succ. mod. e int.) nocive, moleste o in contrasto con lo stesso ambiente é prevista la rilocalizzazione. Pertanto gli interventi ammessi sui fabbricati interessati, sino al mantenimento dell'attività in corso, sono quelli previsti dalle categorie I, II.
 - 3 Al verificarsi della rilocalizzazione dell'attività le unità fabbricative interessate saranno destinate alla residenza o ad altro uso compatibile previsto dall'art. 15 della normativa di P.R.G.C., e assoggettate ad interventi di categoria I, II, III, IV, V e VI di tipo A oppure di tipo B mediante P.d.R..
 - 4 Gli interventi edilizi dovranno adeguarsi alla morfologia e alle tipologie dei luoghi e utilizzare i materiali più consoni agli stessi.
 - 5 Per le attività produttive esistenti al di fuori del centro storico e localizzate in aree omogenee non produttive, i fabbricati esistenti occupati da tali attività sono interessati:
 - dal mantenimento dell'attività in corso;
 - da interventi di categoria I, II, III, IV, V e VI di tipo A;
 - da un ampliamento, una tantum, e in deroga alle previsioni di P.R.G.C. per le rispettive densità fondiariae, per un massimo di 100 m² di superficie utile lavorativa (non cumulativa). L'ampliamento deve garantire:
 - * la contiguità funzionale;
 - * la condizione che almeno il 25% dell'area di pertinenza rimanga libera da ogni fabbricato che l'altezza massima fuori terra non superi l'altezza massima degli edifici circostanti esistenti sul fondo e contigui;
 - * che la distanza dai confini non sia inferiore alla metà dell'altezza fuori terra del fabbricato interessato dall'ampliamento.
- per la sola attività della Ditta Officina Farina s.n.c. (area normativa 11*F) con sede in Barge, via Carde' n. 48 è ammesso un ampliamento pari di 328,50 di superficie coperta dedicata all'attività artigianale esistente: tale ampliamento assentito tramite Variante Semplificata dovrà garantire i seguenti parametri:
- * superficie dedicata all'attività artigianale mq. 2053
 - * rapporto di copertura complessivo (esistente ed ampliamento): 1/3
 - * numero piani fuori terra: 2
 - * altezza 7.50

- * contiguità funzionale con l'edificio dedicato all'attività artigianale esistente;
- * distanza dai confini: mt 5
- * confrontanza: 10 mt
- * Dotazione insediativa: art. 21, punto 2 comma 2
- * Parcheggi privati 4 mq per ogni addetto teorico da individuare all'interno dell'area

- 6 E' ammessa la costruzione in contiguo salvo i diritti di terzi.
- 7 Anche per le abitazioni legate all'attività presenti é concesso, una tantum e in deroga, l'ampliamento a condizione che questo non superi i 25 m² (non cumulativi) di orizzontamento per unità abitative.
- 8 In caso di rilocalizzazione i fabbricati interessati dall'attività produttiva saranno assoggettati alla specifica normativa delle aree omogenee di P.R.G.C. di cui fanno parte.
- 9 Le eventuali destinazioni commerciali previste dalle norme e dalle schede specifiche d'area sono da intendersi quali esercizi di vicinato per tutti quegli ambiti esterni agli addensamenti e alle localizzazioni commerciali, come riportate negli elaborati grafici di PRGC, in attuazione di quanto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale n. 69 del 16/11/2006. Per gli ambiti compresi nei limiti degli addensamenti e localizzazioni le destinazioni commerciali possono assumere la tipologia ammessa per i comuni intermedi come riportato dalla tabella 4 dell'art. 17 dell'allegato A alla DCR n. 563-13414 del 1999, come aggiornata dalla Delibera di Consiglio Regionale n. 59-10831 del 24.03.2006

IN ALLEGATO SCHEDA NORMATIVA NUOVA AREA 11*F

11*F- NORMATIVA

DELIMITAZIONE DELL'UNITA' D'INTERVENTO:	
2053 mq Foglio 44 Mappali 193 (parte) 194 (parte)	
PREVISIONI DI DESTINAZIONI D'USO	Artigianale (officina meccanica)
PREVISIONI DI CONSISTENZA INSEDIATIVA	Rapporto di copertura: 1/3 mq/mq numero di piano fuori terra: 2 altezza 7.50 m

<p>PREVISIONE DI DOTAZIONE INSEDIATIVA</p>	<p>Art. 21, punto 2 comma 2: (10% della superficie <u>territoriale</u> dell'unità d'intervento da individuarsi in aree di servizio di PRGC. (<u>per le attività commerciali, direzionali, si prescrive l'applicazione dell'art. 21, comma 1, punto 3.2, comma L.R n. 56/77 e s.m.i</u>)</p> <p>Parcheggi privati: 4 mq per ogni addetto teorico e comunque nel rispetto della L. 122/89 (parcheggi da individuarsi nell'area di unità dell'intervento)</p>
<p>PREVISIONI DI LIMITAZIONI D'INTERVENTO</p>	<p>Distanza dai confini: min 5.00 mt Confrontanza: 10 mt Allineamenti: in atto</p>
<p>CONDIZIONI ATTUATIVE</p>	<p>Permesso di Costruire Convenzionato, nuove edificazioni e ampliamenti; Permesso di Costruire, SCIA, CILA per le altre tipologie di intervento previste sui fabbricati esistenti</p>
<p>PREVISIONI DI TIPO D'INTERVENTI ATTUATIVI</p>	<p>Manutenzione ordinaria e straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione di tipo A e B, ampliamento e nuova costruzione, sempre nei limiti del rapporto di copertura. La nuova edificazione deve comunque avvenire nell'ambito dell'area 11*F., individuata catastalmente al F.44 mappali 193 (parte) 194 (parte); non sono previste superfici in dismissione ma la sola monetizzazione dell'area corrispondente al 10% della superficie territoriale; nei pressi dell'edificio deve essere realizzata la piantumazione di idonee essenze arboree a medio fusto (lato sud e ovest) tali da costituire barriera naturale di mitigazione visiva e di contenimento contro la propagazione di rumori e/o polveri verso le aree agricole nel rispetto del codice civile e regolamenti comunali; sono da prevedersi colorazioni tenui dell'edificato sia in ampliamento che dell'esistente, tali da non creare ulteriore impatto ambientale</p>

VINCOLI

In base al vigente P.R.G.C. e i piani sovraordinati, la zona in oggetto risulta essere sottoposta ai seguenti vincoli:

VINCOLO PAESAGGISTICO

Analizzando la Carta dei Vincoli Paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale, si riconoscono i principali vincoli insistenti sul territorio comunale ed interessanti l'ambito di variante.

Si evince che l'area in oggetto risulta non oggetto di vincoli paesaggistici.

- 1) Sistema Paesaggio: Nessun tipo di Vincolo





Fig. 10 - Estratto della Carta dei Vincoli Paesaggistici del Ppr

 Area oggetto di intervento




Fig. 11 - Estratto PPR – P2: Beni paesaggistici



Area oggetto di intervento

Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004

- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▨ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▨ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▨ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▨ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▨ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▨ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

Fig. 12 - Legenda PPR – P2: Beni paesaggistici




Fig. 13 - Estratto PPR – P3: Ambiti e unità di paesaggio



Area oggetto di intervento











Tipologie normative delle UP		
	naturale/rurale alterato episodicamente da insediamenti	 rurale/insediato non rilevante
	naturale/rurale integro	 rurale/insediato non rilevante alterato
	rurale integro e rilevante	 Unità di Paesaggio
	 urbano rilevante alterato	 Ambiti di Paesaggio
	 naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità'	
	 naturale/rurale o rurale a media rilevanza e integrità'	

Fig. 14 - Legenda PPR – P3: Ambiti e unità di paesaggio




Fig. 15 - Estratto PPR – P6: Macroambiti



Area oggetto di intervento




Fig. 16 - Legenda PPR – P6: Macroambiti

VINCOLO IDROGEOLOGICO

Le modifiche proposte nella Variante riguardano il riconoscimento dell'area produttiva che è già stata definita dal punto di vista geomorfologica nella cartografia di PAI allegata al PRGC.

Si allega l'estratto della Carta di Sintesi con l'individuazione dell'area, che è stata già indagata dal punto di vista geomorfologico, riscontrandone l'idoneità all'utilizzo dalla specifica *Relazione Geologica* allegata alla presente variante in cui sono riportate le specifiche prescrizioni relative all'area di intervento.

L'area ricade in **CLASSE I – Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali non sussistono particolari condizioni di pericolosità – edificabili senza condizionamenti e prescrizioni**

Alla luce delle verifiche eseguite si conclude che l'ipotesi di variante è compatibile e coerente con le indicazioni relative alla caratterizzazione geologica del sito.





Fig. 17 - Estratto Carta di Sintesi

 Area oggetto di intervento

















	CLASSE I – Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali non sussistono particolari condizioni di pericolosità. – <i>edificabili senza condizionamenti e prescrizioni.</i>
	CLASSE II₁ – Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità geomorfologica. – <i>edificabili previo studio geomorfologico di dettaglio.</i>
	CLASSE II₂ - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità legate all'oscillazione della falda sino a quote prossime al piano campagna. – <i>edificabili con eventuali limitazioni legate alla soggiacenza della falda.</i>
	CLASSE II₃ - Porzioni di territorio edificate e non edificate nelle quali sussistono condizioni di moderata pericolosità legate alla attività del reticolato idrografico minore o alla presenza di manufatti di attraversamento non sufficientemente dimensionati; aree poste in Fascia C dell'Autorità di Bacino. – <i>edificabili dopo verifica puntuale.</i>
	CLASSE II₄ – Aree di possibile inondazione per collasso dei bacini artificiali – <i>è vietata la realizzazione di piani interrati. <u>Da sottoporre a Piano di Protezione Civile.</u></i>
	CLASSE III_{a1} – Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri idrogeologici che le rendono inidonee ad eventuali insediamenti (aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia); aree poste in Fascia A e B dell'Autorità di Bacino per le quali valgono le specifiche Norme di Attuazione. – <i>inedificabili</i> . <i>N.B. Per il dettaglio dell'area del concentrico e della Crociera vedasi le perimetrazioni dello studio idraulico specifico.</i>
	CLASSE III_{a2} - Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici che le rendono inidonee ad eventuali insediamenti (aree dissestate, potenzialmente dissestabili, ad acclività elevata ecc..). – <i>inedificabili.</i>
	CLASSE III_{b2} – Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale. – <i>edificabili dopo la realizzazione degli interventi.</i>
	CLASSE III_{b3} – <i>Aree edificate ed inedificabili</i> – sull'edificato sono consentiti solo interventi che comportino un modesto incremento del carico antropico.
	CLASSE III_{Ind.} – Porzioni di territorio in estesi versanti montani e collinari per le quali gli elementi di pericolosità geomorfologica sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificati. Approfondite indagini allo scopo di identificare situazioni locali meno pericolose sono rinviate ad eventuali future varianti di piano.

Fig. 18 - Legenda


VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA


Le ipotesi di modifica previste dalla Variante, sono coerenti con le previsioni del Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale approvato con Delibera di Consiglio n. 34 del 05.08.2004: l'area oggetto di intervento ricade in area **III - Aree di tipo misto** e dunque compatibile con l'intervento in progetto previsto dalla presente variante.

Si fa espresso riferimento alla Relazione di verifica di compatibilità acustica.

	I	Aree particolarmente protette
	II	Aree ad uso prevalentemente residenziale
	III	Aree di tipo misto
	IV	Aree di intensa attività umana
	V	Aree prevalentemente industriali
	VI	Aree esclusivamente industriali

Tn Aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, oppure mobile, oppure all'aperto

 Strade extraurbane - Fascia di pertinenza acustica A (100 mt)

 Strade extraurbane - Fascia di pertinenza acustica B (50 mt)


 Strade urbane di scorrimento - Fascia di pertinenza acustica (100 mt)

Fig. 19 - Estratto Piano di Zonizzazione Acustica vigente - Legenda




Fig. 20 - Estratto Piano di Zonizzazione Acustica vigente

In base alle considerazioni e alle prescrizioni previste ai punti precedenti, si può dedurre che l'intervento di variante al P.R.G.C. risulta acusticamente compatibile.

VERIFICA DI COMPATIBILITA' CON I PIANI SOVRAORDINATI

L'insieme dei piani che incidono sul contesto nel quale si inserisce la proposta di Variante, costituiscono il quadro di riferimento per la determinazione di indirizzi di sostenibilità e condizionamenti di interesse per il caso in oggetto.

L'esame della collocazione della proposta di progetto in tale sistema è finalizzata a stabilirne la rilevanza e la relativa correlazione.

Si è proceduto, pertanto, all'analisi dei piani sovraordinati definiti per il governo del territorio, al fine di individuare specifici indirizzi di sostenibilità ed eventuali condizionamenti da portare all'attenzione del processo decisionale e per verificare il relativo grado di integrazione nella Proposta di Variante.

Vengono pertanto valutati i seguenti strumenti di pianificazione:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), comprendente a sua volta, a livello di indirizzo e condizionamento, il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) ed Il Piano Territoriale di Coordinamento provinciale (PTCP).

PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR)

Il Piano Territoriale Regionale sulla base del quale viene condotta l'analisi, è quello in vigore dal 2011, approvato con DCR n. 122-29783 del 21 luglio.

Il PTR definisce le strategie e gli obiettivi di livello regionale, affidandone l'attuazione, attraverso momenti di verifica e di confronto, agli enti che operano a scala provinciale e locale; stabilisce le azioni da intraprendere da parte dei diversi soggetti della pianificazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e competenza, per dare attuazione alle finalità del PTR stesso.





Fig. 21 – Estratto Piano Territoriale Regionale (PTR)

Fig. 22 – Legenda Piano Territoriale Regionale (PTR)



All'interno della Tavola di Progetto viene evidenziato come l'area di intervento sia contenuta interamente nei *territori di collina /territori montani* di cui alla L.R. 16/99 e s.m.i., descritti agli art. 28 e 29 delle Norme di Attuazione.

Art. 28. I territori di collina

[1] Il PTR assume come obiettivi prioritari per i territori di collina, così come individuati nella Tavola di progetto, la promozione dei valori, delle attività e delle potenzialità del lavoro e dell'impresa rurale e individua nelle attività economiche della produzione agro-forestale e in quelle correlate una risorsa essenziale per lo sviluppo sociale e per la qualificazione culturale e paesaggistica del territorio. Indirizzi

[2] Il piano territoriale provinciale, in approfondimento di quello regionale, definisce il perimetro dei territori interessati e, in ragione delle diverse caratteristiche degli stessi, definisce obiettivi e politiche volte a salvaguardare: la morfologia del terreno naturale e di quello conseguente alla costruzione del paesaggio agrario mediante terrazzamenti, ciglionamenti, ecc.; i boschi; le alberature diffuse (isolate, a gruppi, a filari, a macchia); il sistema idrico primario e secondario; il sistema dei pozzi e delle sorgenti; il sistema della viabilità minore; l'assetto agrario costruito; le recinzioni storiche; il sistema insediativo storico e dove presente, il sistema del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale.

[3] Direttive

La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle azioni prefigurate dal piano territoriale provinciale:

definisce azioni volte a garantire: la tutela del patrimonio edilizio di impianto storico, la qualità dei servizi, il miglioramento dell'accessibilità, la valorizzazione e la fruizione delle risorse dell'insieme del patrimonio storico-artistico ed ambientale per favorire la percezione complessiva del contesto territoriale e più in generale del paesaggio;

detta norme volte a favorire il recupero delle aree e degli edifici dismessi o sottoutilizzati, la ricucitura e rimarginatura degli insediamenti esistenti impedendo la saldatura degli stessi e la costituzione di nuovi agglomerati urbani;

definisce regole compositive per eventuali ampliamenti dell'urbanizzato in sintonia con i caratteri degli insediamenti esistenti, nel rispetto della morfologia del territorio, delle peculiarità del paesaggio storico e del contesto ambientale;

incentiva l'attività agricola ammettendo il recupero o la realizzazione – stabilendo preventivamente adeguati vincoli alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso - di fabbricati utili alla conduzione del fondo o per attività di trasformazione dei prodotti agricoli, con particolare riferimento a quelli tipici della zona interessata con apposita disciplina dimensionale, tipologica e localizzativa;

sostiene il reddito agricolo promovendo funzioni turistiche compatibili con il carattere di ruralità del territorio legate alla diffusione dei prodotti locali, al riorientamento delle produzioni zootecniche e all'incremento della fauna selvatica, nonché alla valorizzazione delle risorse storico - culturali

Art. 29. I territori montani

[1] Il PTR assume come riferimento per la classificazione dei territori montani la suddivisione operata

dal Testo unico delle leggi sulla montagna (l.r. 16/1999 e s.m.i.) così come individuati nella Tavola di progetto.

- [2] Le indicazioni del presente articolo sono in riferimento ai comuni montani e si applicano anche ai territori montani dei comuni parzialmente montani come individuati dall'allegato A alla l.r. 16/1999 e s.m.i.
- [3] Il governo dei territori montani, in coerenza con quanto alla normativa del PPR, assume come obiettivi strategici la tutela e la salvaguardia degli aspetti paesaggistici e ambientali, la garanzia di adeguati livelli di sicurezza per la popolazione montana, la valorizzazione e l'incentivazione delle risorse proprie del sistema montano rafforzando le sinergie tra ambiente naturale, patrimonio storico culturale, attività agro-silvo-pastorali e turismo.

[4] **Indirizzi**

- [4] Il piano territoriale provinciale, in ragione dei diversi caratteri dei territori, definisce politiche ed azioni per:
- a) la promozione di interventi di controllo e valorizzazione ambientale delle aree montane volti a favorire uno sviluppo compatibile fondato sul contenimento del consumo di suolo e delle espansioni insediative;
 - b) la mitigazione o il risanamento del dissesto idrogeologico del territorio attraverso interventi strutturali e di manutenzione estesi ai bacini idrografici interessati;
 - c) lo sviluppo sinergico delle attività agricole e silvo-pastorali, integrate con le attività turistiche, potenziando il turismo locale e l'agriturismo e incentivando, attraverso adeguate attrezzature e servizi, il turismo ecologico e naturalistico, il turismo escursionistico ed invernale, attraverso l'individuazione e l'attivazione di percorsi turistico-escursionistici legati alle aziende agricole e alla coltivazione dei fondi, contribuendo al recupero e alla valorizzazione della maglia viaria e dei percorsi rurali;
 - d) garantire un'efficiente rete di servizi nei diversi territori e adeguati livelli di fruibilità degli stessi;
 - e) la valorizzazione, dove presente, del trasporto su ferro con adeguati livelli di interscambio modale;
 - f) la valorizzazione delle attività artigianali tradizionali, strettamente connesse con la storia e l'economia del territorio montano.
- [5] La comunità montana persegue gli obiettivi di cui al comma 3, mediante i propri strumenti di programmazione e il concorso alla formazione del piano territoriale provinciale.

[5] **Direttive**

- [6] La pianificazione locale, in attuazione ed approfondimento delle politiche e delle strategie prefigurate dal piano territoriale provinciale, definisce azioni volte a garantire:
- a) il contenimento di ulteriori sviluppi dei processi insediativi, con particolare riferimento a quelli di tipo lineare lungo la viabilità di interesse nazionale, regionale e provinciale e dei sistemi insediativi dei fondovalle già densamente urbanizzati;
 - b) la riqualificazione e la riorganizzazione funzionale del reticolo insediativo consolidato definendo tipologie edilizie, caratteri architettonici e costruttivi coerenti con la tradizione locale da applicare negli interventi di recupero e di eventuale nuova edificazione;

- c) la salvaguardia del tessuto produttivo locale con particolare riferimento alle attività artigianali tradizionali;
- d) il potenziamento, attraverso la tutela e l'uso equilibrato delle risorse naturali, delle condizioni di redditività delle attività rurali da attuare anche mediante attività integrative quali l'agriturismo, il turismo rurale e naturalistico, la valorizzazione dell'artigianato locale e dei prodotti agro-silvo-pastorali;
- e) il potenziamento delle strutture destinate all'incremento della fauna selvatica;
- f) la rivitalizzazione delle borgate montane attraverso la realizzazione di interventi integrati miranti al sostegno delle attività (produttive, culturali, ambientali, di servizio) esercitate nelle stesse e al recupero architettonico e funzionale delle strutture e infrastrutture presenti nelle stesse.

La matrice territoriale sulla quale si sviluppano le componenti del piano si basa sulla suddivisione del territorio regionale in 33 Ambiti di Integrazione Territoriale (Ait); in ciascuno di essi sono rappresentate le connessioni positive e negative, attuali e potenziali, strutturali e dinamiche che devono essere oggetto di una pianificazione integrata e per essi il piano definisce percorsi strategici, seguendo cioè una logica policentrica, sfruttando in tal modo la ricchezza e la varietà dei sistemi produttivi, culturali e paesaggistici presenti nella Regione.

Il comune di Barge ricade all'interno dell'Ambito 28 Saluzzo, di cui di seguito si riporta la scheda.

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	<p>Conservazione e gestione del patrimonio ecologico-ambientale (Po, Monviso), paesaggistico, storico-architettonico (in particolare: centri storici di Saluzzo e Revello, castelli di Manta e Lagnasco, borgate alpine) e culturale (lingua e tradizioni occitane).</p> <p>Conservazione del patrimonio boschivo naturale della montagna, dei suoli agricoli nella pianura e tutela delle risorse idriche. Messa in sicurezza idraulica della fascia fluviale del Po e del Varaita.</p> <p>Controllo e riordino della dispersione urbana a nastro nella fascia pedemontana.</p> <p>Valorizzazione degli insediamenti produttivi attraverso attivazione di nuove APEA.</p> <p>Presenza di formazione secondaria e universitaria.</p> <p>Creazione di posti di lavoro nelle basse e medie valli (tra cui: filiera del legno e mobile) al fine di mantenere il presidio demografico nella montagna interna.</p> <p>Recupero della rete ferroviaria secondaria interprovinciale come sistema pararemetropolitano. Potenziamento della formazione scolastica superiore nel settore frutticolo, del legno-mobile e della gestione ambientale.</p>
Risorse e produzioni primarie	<p>Il Saluzzese pedemontano come polo di servizi gestionali, logistici, commerciali, scolastici e tecnologici dell'area della frutticoltura di qualità, che si estende anche agli AIT di Pinerolo, Savigliano e Cuneo. Zootecnia integrata nel sistema cuneese.</p> <p>Piani di utilizzo e governo del patrimonio forestale per l'utilizzo del legname e di biomasse per energia. Lo stesso con biogas da reflui (in rete con AIT Carmagnola, Savigliano, Fossano, Cuneo e Mondovì).</p>
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	<p>Sistema locale dell'industria e dell'artigianato del legno: promozione del distretto del mobile artistico (Saluzzo) e della filiera legno-mobile (valle Varaita). Messa in rete con le altre analoghe filiere locali della Regione, accesso a servizi di trasferimento tecnologico, formazione e design, potenziamento delle iniziative commerciali e fieristiche.</p> <p>Distretto del lapideo di Barge-Luserna S.G.: promozione dell'organizzazione distrettuale assieme all'AIT Pinerolo (versante della bassa valle Pellice).</p>
Trasporti e logistica	<p>Bretella di collegamento Saluzzo-Savigliano-Marene.</p>
Turismo	<p>Valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, culturale paesaggistico e naturalistico (v. sopra), inserito in circuiti turistici di eccellenza sia transfrontalieri (Queyras, Alpes de Provence), sia provinciali (montagna cuneese, Langhe). Integrazione del turismo con la promozione di produzioni tipiche locali (frutta, latticini), dell'artigianato di eccellenza e delle manifestazioni fieristiche connesse, in particolare mobili e antiquariato.</p>

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE (PPR)

Il nuovo Ppr è stato adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 20-1442 del 18 maggio 2015.

L'area interessata dalla proposta di variante è situata nella zona perimetrale dell'ambito territoriale n.48 "Piana tra Barge Bagnolo e Cavour" e dell'unità di paesaggio n. 4805 "Barge e Bagnolo" (art.11 norme di attuazione al piano) "Naturale/rurale o rurale a media rilevanza e buona integrità"




Fig. 23 – Estratto Piano Paesaggistico Regionale (PPR)

All'interno delle schede d'ambito e di unità sono presenti chiari riferimenti all'attività artigianali che hanno determinato nuovi insediamenti con capannoni prefabbricati, in particolare addensati lungo le principali arterie stradali in atto: si segnala che non sono presenti nella zona e nel suo intorno fattori qualificanti e caratterizzanti tipici della zona che potrebbero essere modificati dalla proposta di variante in oggetto.

Le aree interessate dalla variante ricadono si classificano secondo il vigente PPR tavola P4.14 come:

- **Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica: Art. 38 (m.i.7)**

La variante in oggetto riguarda un'attività artigianale localizzata in area omogenea (area agricola) non predisposta a tale destinazione e normata dall'ART. 18/1 delle Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C: **“ATTIVITÀ PRODUTTIVE ESISTENTI SUL TERRITORIO COMUNALE”**. Nello specifico l'Officina Farina opera come ditta artigianale da più di 40 anni in tale area (agricola), presente sul territorio certamente già alla data di adozione del PRGC del 1989: vi è la necessità attuale di ampliare l'edificio, ora esistente, dettata dall'aumento della commercializzazione e relative riparazioni dei macchinari agricoli.

L'obiettivo della progettazione è il riordino dell'attività svolta dettate dall'incremento del lavoro e la formazione di un ampliamento del capannone esistente per lo svolgimento dell'attività in sicurezza. L'ampliamento risulta di 328,50 metri quadrati di superficie coperta includendo gli sporti laterali in continuità con l'edificio esistente su area in proprietà.

Le modifiche previste dalla presente variante riguardano esclusivamente l'attività artigianale in oggetto con le destinazioni ammesse limitatamente alla superficie coperta di 328,50 metri quadrati. L'ampliamento della fabbricazione a servizio dell'attività artigianale contribuirà alle iniziative di animazione economica finalizzate allo sviluppo del territorio.

La variante di interesse pubblico si configura come necessità di ridefinire, ampliare e razionalizzare la porzione di area dedicata all'attività artigianale.





Fig. 24 - Estratto Tav. P4.14: Componenti Paesaggistiche morfologiche insediative - Pinerolese




 Area oggetto di intervento

Componenti naturalistico-ambientali












-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti storico-culturali








Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

-  Rete viaria di età romana e medievale
-  Rete viaria di età moderna e contemporanea
-  Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):

-  Torino
-  Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
-  Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
-  Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
-  Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
-  Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
-  Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
-  Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
-  Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
-  Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
-  Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Componenti percettivo-identitarie

-  Belvedere (art. 30)
-  Percorsi panoramici (art. 30)
-  Assi prospettici (art. 30)
-  Fulcri del costruito (art. 30)
-  Fulcri naturali (art. 30)
-  Profili paesaggistici (art. 30)
-  Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
-  Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)
































Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):	
	Insedimenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
	Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
	Insedimenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
	Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
	Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)
Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):	
	Aree sommitali costituenti fondali e skyline
	Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
	Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
	Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti
Componenti morfologico-insediative	
	Porte urbane (art. 34)
	Varchi tra aree edificate (art. 34)
	Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
	Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
	Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
	Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
	Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
	Insedimenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
	Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
	Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
	"Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
	Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9
	Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
	Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
	Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
	Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
	Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
	Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15
Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive	
	Elementi di criticità puntuali (art. 41)
	Elementi di criticità lineari (art. 41)

Fig. 25 - LEGENDA Tav. P4.14: Componenti Paesaggistiche - Pinerolese





Fig. 26 - Estratto Componenti Paesaggistiche naturalistico ambientali

 Area oggetto di intervento




Fig. 27 - Legenda Componenti Paesaggistiche naturalistico ambientali





Fig. 28 - Estratto Componenti Paesaggistiche storico culturali

 Area oggetto di intervento




Fig. 29 – Legenda Componenti Paesaggistiche storico culturali




Fig. 30 - Estratto Componenti Paesaggistiche percettivo identitorie



Area oggetto di intervento




Fig. 31 - Legenda Componenti Paesaggistiche percettivo identitorie

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)

Il Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52 del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009 con le modifiche ed integrazioni e precisazioni specificatamente riportate nella "Relazione sulla conformità del piano territoriale della provincia di Cuneo".

L'obiettivo strategico del Piano Territoriale, è lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese, attraverso l'analisi degli elementi critici e dei punti di forza del territorio provinciale ed una valorizzazione dell'ambiente in cui tutte le aree di una Provincia estremamente diversificata possano riconoscersi.




Fig. 32 – Estratto Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – ctp




Fig. 33 – Legenda Piano Territoriale di Coordinamento provinciale – Ctp

Analizzando la carta degli indirizzi di Governo del territorio, si evidenzia come il PTCP per la zona in oggetto non prevede particolari indirizzi d'uso, individuandola in area caratterizzata da un suolo di CLASSE I privo di limitazioni.




Fig. 34 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale – igt




Fig. 35 – Estratto Piano Territoriale di coordinamento provinciale – igt

In definitiva si deduce che gli interventi in variante che si propongono sono compatibili con la pianificazione sovraordinata.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE E DEI PIANI PROGRAMMATICI

Le aree interessate dalle modifiche oggetto della variante sono state verificate alla luce dei vincoli e degli elementi di rilevanza ambientale presenti nei Piani sovraordinati ed in particolare risulta che:

1. non sono presenti neanche nelle immediate vicinanze aree naturali protette, o siti Rete Natura 2000;
2. non sono presenti neanche nelle immediate territori contermini a laghi (entro i 300 metri), , Montagne (alpi oltre i 1600 m), Ghiacciai, Foreste e boschi, Usi civici, zone umide, zone di interesse archeologico, Vincoli ex art. 136-157 del D.lgs. 42/2004, eventuali vigenti o in salvaguardia derivanti dal PTR, prescrizioni vigenti derivanti dal Piano di Assetto idrogeologico (PAI), vincoli derivanti da classificazione idrogeologica dal PRG a seguito di adeguamento PAI, classificazione acustica o eventuali accostamenti critici, le aree sono classificate rispettivamente con le seguenti classi d'uso del suolo CLASSE I, le aree non rientrano nell'ambito di fasce di rispetto dei pozzi di captazione idropotabile, le aree non rientrano nell'ambito delle fasce di rispetto degli elettrodotti, le aree non rientrano nell'ambito delle fasce di rispetto cimiteriali.

L'area non ricade all'interno di vincoli.

COMPENSAZIONI AMBIENTALI

Tra i diciassette obiettivi dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale (ISPRA) entro il 2030, ce ne sono alcuni che riguardano da vicino il fenomeno dell'impermeabilizzazione e del consumo di suolo (in particolare **il target 11 “Rendere le città e le comunità più sostenibili” e il 15 “Proteggere, ristabilire e promuovere l'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri la gestione sostenibile delle foreste, combattere la desertificazione, fermare il degrado del territorio e arrestare la perdita della biodiversità”**).

L'Italia è tenuta a rispettare gli obiettivi comunitari e quelli previsti dall'Agenda 2030 e con espresso riferimento all'allegato VI - *Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, alla lettera g)*, si prevede la **“definizione di misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma”**,

“Nel rapporto ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso.

L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma.

Con **compensazione ambientale**, in genere, si definiscono gli interventi necessari affinché il valore complessivo dell'ambiente non venga sminuito ma preferibilmente aumentato. Nasce quindi la necessità di compensare le perdite di **naturalità** con interventi di *ri-naturazione* che possono essere realizzati in ambiti prossimi al progetto stesso e possono essere del tutto o in parte svincolati dal progetto/intervento considerato, con costi sostenuti dal soggetto proponente.

Un altro aspetto fondamentale da considerare nel processo di ri-naturazione delle aree messo in luce dalle analisi APAT, riguarda la salvaguardia della **biodiversità** al fine di non semplificare gli ecosistemi e banalizzarne il paesaggio.

Nel caso specifico, la presente variante prevede l'ampliamento di un'attività artigianale già insediata con un consumo di suolo agricolo di 328,50 mq per la realizzazione di un edificio artigianale in continuità con l'esistente. L'ampliamento dell'area si sviluppa nel contorno dell'insediamento artigianale: area che sarà adibita a parcheggi e spazi di manovra. Nello specifico l'edificio artigianale in progetto in continuità con l'esistente, viene previsto all'interno dell'area preesistente occupata attualmente da frutteto. L'intervento prevede infatti l'abbattimento di n. 5 piante di kiwi.

Come compensazione, vista l'impossibilità oggettiva di ri-naturalizzare aree presenti sul territorio si propone la monetizzazione della stessa, vincolando tali somme all'esecuzione di interventi di riqualificazione e recupero ambientale nei parchi fluviali e collinari anche a completamento di interventi di bonifica già programmati.

A tale fine la quantificazione economica della compensazione è determinata mediante computo metrico estimativo per la riqualificazione/ricostituzione del suolo per uno spessore di 50 cm, comprensivi di oneri di discarica e redatti secondo il prezzario della Regione Piemonte anno 2023 tenendo conto di due tipologie di intervento:

- da suolo non consumato a consumato in maniera permanente (edificio di mq. 246) calcolato a €/mq 22,33 per un totale di €. 5.493,19
- da suolo non consumato a consumato a consumato in maniera reversibile (piazzale di mq 82,50) calcolato a mq 13,53 per un totale di €. 1.116,22

Si allegano computi metrici estimativi a determinare l'importo in €/mq delle due tipologie di intervento.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A01.B10. 030	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 40 eseguito a macchina per 1 mq					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	17,60	17,60
2 01.P27.E40.0 10	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 20 cm per 1 mq					0,20		
	SOMMANO m ³					0,20	12,65	2,53
3 20.A27.A10. 005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno per 1 mq					1,00		
	SOMMANO m ²					1,00	2,20	2,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							22,33
	T O T A L E euro							22,33
	Barge, 05/05/2023							
	Il Tecnico							
	----- -----							
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 01.A01.B10.005	Scavo di materiali di qualsiasi natura in ambito urbano, fino ad una profondità massima di cm 60, compreso l'eventuale dissodamento e/o disfacimento della pavimentazione bituminosa, l'accumulo, il carico ed il trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale per profondità fino a Cm 15 eseguito a macchina per 1 mq					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	8,80	8,80
2 01.P27.E40.010	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantità non superiore al 5% e con pH 6-6.5 Contenente sostanza organica non inferiore al 2% 20 cm per 1 mq					0,20		
	SOMMANO m³					0,20	12,65	2,53
3 20.A27.A10.005	Formazione di prato, compresa la regolarizzazione del piano di semina con livellamento sminuzzamento e rastrellatura della terra, provvista delle sementi e semina, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato degli eventuali materiali di risulta Con preparazione manuale del terreno per 1 mq					1,00		
	SOMMANO m²					1,00	2,20	2,20
	Parziale LAVORI A MISURA euro							13,53
	T O T A L E euro							13,53
	Barge, 05/05/2023							
	Il Tecnico -----							
	A R I P O R T A R E							

VIABILITA'

In merito alla viabilità di accesso all'area non sono stati aumentati i flussi di traffico sull'innesto alla viabilità pubblica (via Cardè) della strada di accesso all'attività artigianale.

Al fine di soddisfare gli “specifici obiettivi di sostenibilità del sistema della mobilità ” previsti dal Piano Regionale della mobilità e dei trasporti” approvato con D.C.R. n. 256-2458 del 16.1.2019, che prevede come strategia di carattere ambientale (rif. allegato A):

“ ... ridurre i rischi per l'ambiente e sostenere scelte energetiche a minor impatto in tutto il ciclo di vita di mezzi e infrastrutture” tramite

1. uso razionale del suolo;
2. riqualificazione energetica;
3. contenimento della produzione di rifiuti;

Con espresso riferimento alla variante proposta si considera quanto segue:

- in merito all'uso del suolo si sottolinea che la viabilità esistente è già attualmente a servizio dell'attività artigianale e non si prevedono nè si giustificano modifiche o ampliamenti data la modesta entità dell'ampliamento
- non sono previsti interventi sulla viabilità tali da permettere una riqualificazione energetica, data la modesta entità dell'intervento

il contenimento della produzione di rifiuti che significa intervenire in ognuna delle fasi che compongono il ciclo di vita della produzione, trasporto, uso, riciclo, riuso o dismissione di mezzi, infrastrutture e servizi, per individuare le migliori soluzioni che consentano di minimizzare il ricorso a misure di mitigazione, ottimizzazione e compensazione. Questo comporta l'attuazione di una adeguata manutenzione dei mezzi e dei manufatti sulla base dell'approccio “*analisi del ciclo di vita*” che consente la valutazione dei consumi sia di materia ed energia, delle emissioni e delle possibilità di recupero e riciclo. In merito alla viabilità dei mezzi non vi saranno sostanziali modifiche.

ASPETTI AMBIENTALI, analisi degli effetti

1. **Cambiamenti climatici**: non si evidenziano effetti conseguenti alle modifiche proposte;
2. **Aria**: le modifiche normative della variante non hanno influenza sulle azioni che potrebbero generare l'emissione di sostanze inquinanti: il peso insediativo non subisce sostanziali variazioni e pertanto lo stesso vale per l'inquinamento atmosferico indotto dal traffico veicolare. Non vengono introdotte destinazioni tali da generare un impatto sulla componente atmosferica della matrice ambientale, non sono previste emissioni in atmosfera in quanto non sono previsti nuovi camini.
3. **Acque superficiali e sotterranee**: le modifiche normative non hanno influenza del determinare la capacità insediativa e le funzioni localizzate sull'area, non sono previsti interventi diretti su alvei o sulle sponde dei corsi d'acqua e se deduce pertanto che la variante proposta non introduce nuovi elementi rispetto alle previsioni del PRGC che possano incidere in senso peggiorativo sul regime delle acque superficiali e/o sotterranee.
4. **Suolo e sottosuolo**: La variante prevede un limitato consumo di suolo adiacente all'attività in essere: porzione di suolo ora agricolo. L'intervento non interessa aree boscate e/o prevede interventi sugli alvei fluviali e sulle sponde: la proposta assume lo scopo di poter riorganizzare l'attività esistente con un ampliamento in continuità del fabbricato artigianale in area agricola in proprietà dei proponenti
5. **Paesaggio e territorio**: l'ampliamento di una struttura esistente in un contesto dove la presenza di altre strutture produttive similari che caratterizzano l'intera area non pregiudica il paesaggio circostante: l'area sarà dotata di opportune mitigazioni quali nuove piantumazioni lungo i confini ecc. che garantiscono un adeguato inserimento nel territorio dell'edificato mitigato anche da tenui colorazioni esterne.
6. **Biodiversità e rete ecologica, verde urbano e fauna**: La variante non modifica il peso insediativo di piano e pur prevedendo un limitato consumo di suolo non riduce gli ambiti boscati e non prevede edificazioni o infrastrutture in aree ecologicamente sensibili. Se ne deduce pertanto che l'incidenza della variante sulla componente "flora e fauna" può considerarsi non significativa.

7. **Rumore**: le modifiche proposte sono coerenti con le indicazioni della zonizzazione acustica del Piano Comunale e non si rilevano ripercussioni specifiche in campo acustico;
8. **Beni storici, culturali e documentari**: non sono interessati dalle modifiche proposte;
9. **Rifiuti**: si ritiene che le modifiche normative non possano apportare degli incrementi relativamente alla produzione di rifiuti;
10. **Popolazione e salute umana**: attuando le previsioni della variante non sono riscontrabili variazioni legate all'incolumità e alla salute della popolazione o che possano configurarsi come fattori di degrado sociale o urbano, al contrario si va nella direzione di favorire la riqualificazione dell'edificato;
11. **Assetto socioeconomico**: le previsioni normative previste dalla variante avranno una favorevole ricaduta sulla realtà produttiva locale favorendone lo sviluppo.
12. Non si prevedono opere soggette a VIA, nell'ambito delle modifiche proposte dalla variante semplificata;

CONCLUSIONI

Nella presente relazione si è descritto il quadro ambientale delle aree oggetto di variante e sono state descritte le implicazioni ambientali derivanti dall'intervento. Gli elementi illustrati sono finalizzati al supporto dell'attività dell'autorità preposta alla VAS, che consultati i soggetti competenti in materia ambientale, decide circa l'assoggettabilità della Variante alla Valutazione Ambientale Strategica.

Come sintetizzato, non si prevedono impatti ambientali significativi anche in virtù delle limitazioni imposte dalle stesse norme urbanistiche.

Le valutazioni degli effetti ambientali prodotti dalla variante possono quindi riassumersi nei seguenti punti:

Aria: **Nessuna Variazione**

Acqua: **Nessuna variazione**

Suolo e Sottosuolo: **Variazioni non significative**

Paesaggio e Territorio: **Variazioni non significative**

Biodiversità e rete ecologica, verde urbano e fauna: **Variazioni non significative**

Ambiente acustico: **Variazioni non significative e comunque allineate alle indicazioni del Piano di zonizzazione acustica;**

Beni storici, culturali e documentari: **Variazioni non significative;**

Rifiuti: **Variazioni non significative;**

Energia: **Variazioni non significative;**

Popolazione e salute umana: **Variazioni non significative;**

Assetto socioeconomico: **Variazioni non significative;**

Opere soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale: **Non previste;**

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA', secondo quanto previsto dall'allegato I del D.lgs. 152/2006

Le caratteristiche rilevanti della Variante Semplificata, possono essere così riassunte:

- ❑ La Variante non stabilisce uno specifico quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse, in quanto le modifiche apportate sono previste nel rispetto delle disposizioni vigenti del PRG;
- ❑ La Variante non influenza altri piani o programmi, non presentando caratteri ordinativi su strumenti esecutivi;
- ❑ La Variante non riduce la tutela relativa ai beni paesaggistici prevista dallo strumento urbanistico o le misure di protezione ambientale derivanti da disposizioni normative;
- ❑ La Variante non incide sulla tutela esercitata ai sensi dell'art. 24 della L.U.R.;
- ❑ La Variante non comporta variazioni al sistema delle tutele ambientali previste dallo strumento urbanistico vigente;
- ❑ L'area interessata dalle modifiche risulta già in parte edificata e l'ampliamento ha l'obiettivo di completare il fabbricato esistente a servizio dell'attività;

Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene quindi che la variante non debba essere sottoposta a Valutazione Ambientale Strategica, risultando le modifiche proposte non in grado di produrre effetti significativi sull'ambiente.